



Comune della Città di Chiusi

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 32 del 04/02/2025

Oggetto: Gestione di uno IAT - Convenzione con l'Ass. Proloco Chiusi mesi ottobre-dicembre 2024 - Approvazione rendicontazione

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore **12:30** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SONNINI GIANLUCA	Si	
Vicesindaco	FRULLINI VALENTINA	Si	
Assessore	BISCHERI MATTIA		Si
Assessore	TALOZZI MAURA	Si	

Presenti: **3**
Assenti: **1**

Presiede l'adunanza il **Gianluca Sonnini** in qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario **Dott. Gianpaolo Brancati**, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

- l'art. 118 della Costituzione che impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- Il TUEL D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, in base al quale i comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 30 del 22.04.2002 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all'art. 7: "Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo" e all'art. 11: "Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.";

Visti e richiamati:

- l'art. 2 del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 (codice del Terzo Settore che abroga la legge quadro sul volontariato n. 266/91), con la quale viene riconosciuto il valore sociale e la funzione degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 che prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- la Legge Regionale 42/2002 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio sanitari integrati)";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 21/02/2024 con la quale è stata approvata una Convenzione tra il Comune di Chiusi e l'Associazione Proloco Chiusi per l'organizzazione di un Ufficio Turistico per l'anno 2024 e 2025;

Visti:

- l'art. 6, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 86/2016 che stabilisce che sono attribuite ai Comuni le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale;
- l'art. 16 della Legge regionale n. 86/2016 in base al quale la Regione Toscana riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica e cooperano con gli enti locali per la realizzazione di

- iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, la realizzazione delle iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, la realizzazioni di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti, la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati;
- il DPGR 7/8/2018, n. 47/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), ed in particolare il Titolo II "Informazione e accoglienza turistica. Associazioni Proloco" che disciplina le caratteristiche degli uffici di informazione turistica, le modalità di affidamento dei servizi di informazione turistica alla Associazioni Proloco presenti nel territorio mediante convenzione ex D. Lgs, 117/97 e modalità e procedure di iscrizione all'albo delle associazioni proloco;

Dato atto pertanto che l'art. 56 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, prevede, al comma 1, la possibilità da parte per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; al comma 2 prevede che le convenzioni sopra richiamate, possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Richiamato:

- l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 concernente il divieto di effettuare spese di sponsorizzazione, ma che non riguarda tale Convenzione, in riferimento anche al parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia del 14/03/2013, secondo la quale è possibile per gli enti locali erogare contributi ad enti e/o associazione che svolgono attività rientranti nei compiti del Comune, a favore e nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex art. 18 della Costituzione;
- l'art. 4 comma 6) del D.L. 95/12 concernente il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche da parte degli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito e che, in base al parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia del 14/03/2013, le associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza non rientrano in tale divieto di legge, specificando che il divieto è riferito agli enti che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione stessa quale beneficiaria diretta, mentre "risulta esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, *id est* della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo" puntualizzando inoltre nel medesimo parere che il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione;
- l'art. 4, comma 6) del D. L. 95/12 il quale esclude, dal divieto di cui al punto precedente, di ricevere contributi dalle finanze pubbliche, tra gli altri soggetti, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Evidenziato che:

- nel territorio del Comune di Chiusi opera una sola Associazione Proloco, regolarmente iscritta all'albo provinciale;
- l'Associazione Pro - Loco di Chiusi APS è una organizzazione di promozione sociale iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS, di cui all'art. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), dal 2/11/2022 e precedentemente iscritta alla sezione provinciale del registro regionale delle

organizzazioni di promozione sociale di cui alla L. R. 9/12/2002, n. 42, per il settore AMBIENTALETURISTICO, sezione "B";

- la L.R. 86/2016 all'art. 12 comma 2. Recita: "I servizi di informazione e di accoglienza turistica sono svolti dagli IAT (intendendo per IAT un ufficio di Informazione e di Accoglienza Turistica), secondo criteri di imparzialità e trasparenza";
- il Regolamento di attuazione, n. 47/R del 2018 all'art. 8, comma 3, prevede che: "I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), mediante convenzione ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto legislativo.
- La funzione delle associazioni Pro Loco riconosciuta dalla L.R. 86/2016, ed in particolare l'art. 16, prevede la cooperazione con gli enti locali per la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, e alla realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
- L'associazione Proloco Chiusi APS con la gestione dell'Ufficio Turistico svolge uno dei compiti istituzionali proprio dell'Ente, il cui fine pubblico perseguito è a favore della cittadinanza, erogando un servizio di informazione e di diffusione turistica, con la conseguenza che non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;
- tale attività svolta dall'associazione Pro Loco non è svolta a favore dell'Amministrazione comunale quale beneficiaria diretta, ma è svolta in favore dei cittadini con la conseguenza che, come specificato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia nel parere del 14/03/2013, non rientra nel divieto di erogazione di contributi introdotto dall'art. 4, comma 6) del D. L. 95/2012;
- l'Associazione Proloco, in quanto associazione di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n. 383, è esclusa dal divieto di cui ex art. 4, comma 6, del D. L. 95/2012;

Richiamato l'art. 3 del D.Lgs 267/2000, in base al quale i comuni e le province possono svolgere le loro funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Vista la richieste ns. prot. 1375 del 28/01/2025 con la quale l'Associazione Proloco Chiusi comunica per il trimestre ottobre-dicembre 2024, il costo degli operatori (Euro 2.863,91 comprovato dalle buste paga) e le ore di apertura n. 290;

Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio "Servizi al Cittadino" n. 648 del 11/05/2024 con la quale si assume regolare impegno di spesa per la gestione dello IAT Ufficio turistico a favore dell'Ass. Proloco Chiusi per l'anno 2024 di Euro 25.000,00 (cap. 2319, imp. 998/2024 Euro 23.500,00; cap. 2332 imp. 999/2024 Euro 1.500,00);

Considerato che il contributo è a parziale copertura dei costi del personale, pertanto è opportuno provvedere a corrispondere la parte del contributo per i mesi aprile-giugno 2024 all'Associazione Proloco Chiusi pari ad Euro 9.000,00, per la gestione ordinaria;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a voti unanimi legalmente resi, e con votazione unanime separata per quanto attiene alla immediata eseguibilità,

DELIBERA

Di erogare all'Associazione Proloco Chiusi la cifra di Euro 2.500,00 come contributo parziale a copertura delle spese relative ai mesi ottobre-dicembre 2024 per l'organizzazione dello IAT Ufficio Turistico, in base alla Convenzione approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 21/02/2024 e viste le note di spesa inoltrate, comprovanti le spese sostenute;

Di demandare al servizio "Servizi al Cittadino" l'erogazione della parte di contributo per il periodo ottobre-dicembre 2024 all'Associazione Proloco Chiusi per l'organizzazione del servizio IAT comunale;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: Gestione di uno IAT - Convenzione con l'Ass. Proloco Chiusi mesi ottobre-dicembre 2024 - Approvazione rendicontazione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. **16** del **30/01/2025**.

Chiusi, 02/02/2025

**Il Responsabile del Servizio
SOCCIARELLI MARCO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. **16** del **30/01/2025**.

Chiusi, 03/02/2025

**Il Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino
SOCCIARELLI MARCO**

L'originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n. 82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Gianluca Sonnini	Segretario Dott. Gianpaolo Brancati
------------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **04/02/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Chiusi,

Segretario
Dott. Gianpaolo Brancati